



EsseBi Insurance Broker S.r.l.
Italian Llyod's Corresodent
Via Calore, 9
40122 Bologna

RC CAPOFAMIGLIA

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga a tenere indenne gli Assicurati ed i familiari con loro conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

1. FIGLI MINORI, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con l'Assicurato, si intende in questo caso assicurata;
2. MINORI e PERSONE "ALLA PARI", temporaneamente ospiti degli Assicurati;
3. BABY SITTER e ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, anche se prestatori d'opera occasionali;
4. INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati.
5. la copertura per i danni a terzi si intende operante ed estesa anche per fatto di figli, riconosciuti da entrambi i genitori non coniugati, presenti nello stato di famiglia di uno dei due genitori non conviventi"

Inoltre, per quanto relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Impresa si obbliga, nei limiti dei massimali prescelti sul certificato

- a) a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dagli addetti ai servizi domestici assicurati presso l'Inail per gli infortuni sul lavoro;
- b) al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, "personale a ore", "baby sitter" e "persone alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.

Art. 2 - PRECISAZIONI CIRCA LA PORTATA DELLA GARANZIA

Fermo restando quanto convenuto al precedente art. 1 "Oggetto dell'assicurazione", nonché al successivo art. 4 "Esclusioni", la garanzia opera anche per:

- Proprietà e/o conduzione dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, dell'Assicurato, compresa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi;
- danni derivanti da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui al punto precedente;
- proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fonoaudiovisivi e - limitatamente alle lesioni corporali - i danni a terzi derivanti da incendio, scoppio ed esplosione degli stessi;
- intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati;
- utenza della strada in qualità di pedone;
- proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purchè aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche;
- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, compresi i danni derivanti da incendio, scoppio, esplosione, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche;
- partecipazione dell'Assicurato o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;



- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell'aeromodellismo e l'attività venatoria;
- esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro "a segno" e "a volo", ma escluso l'uso delle stesse per l'attività venatoria;
- uso o guida da parte dei figli minori di veicoli o natanti a motore, non in usufrutto o di proprietà degli Assicurati, od agli stessi locati, nel caso di azione di rivalsa della società assicuratrice di tali mezzi;
- proprietà, uso o possesso di animali domestici, compresi le previsioni di cui all'art. 1. lett a) dell'ORDINANZA 9 settembre 2003 del MINISTERO DELLA SALUTE - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 212 del 12 Settembre 2003.

Art. 3 - PERSONE NON CONSIDERATE NEL NOVERO DEI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione (in deroga all' art. . 18 delle C.G.A.):

- a) il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 2. – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE limitatamente alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

Art. 4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da (in deroga art. 19 delle C.G.A.):

- a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- b) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- c) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio, quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato al precedente art. 2.;
- d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente art. 2.;
- e) pratica dell'aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- f) proprietà di immobili;
- g) espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96;
- h) proprietà, uso e possesso di cani o di animali non domestici, nonché dalla proprietà di cavalli;
- i) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- j) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non vale per i danni:

- l) a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; derivanti, direttamente e/o indirettamente, seppur in parte;
- m) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- n) da campi elettromagnetici.

Art 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

A parziale deroga dell' art. 17 delle C.G.A .l'assicurazione vale per i danni che si verificano in tutto il mondo.

Art. 6 – GARANZIA AGGIUNTIVA

Si intende operante anche la seguente garanzia:



EsseBi Insurance Broker S.r.L.
Italian Llyod's Corresodent
Via Calore, 9
40122 Bologna

Art. 7 – ASSICURATI

Associati alla FABI e allo SNA ProFin, compresi i componenti del nucleo familiare

Art. 8 – MASSIMALE GARANZIA

La garanzia viene prestata con un massimale unico, per ogni assicurato , di € 250.000,00.